

# QUANTE (TROPPE) LEGGI PER IL FREDDO

Il settore è normato da disposizioni che formano il cosiddetto "pacchetto igiene", anche se vengono lasciati scoperti nodi importanti.

di avv. **Raffaella Flammia - Studio legale Forte**

**A**nche il settore della logistica nel food ha risentito delle recenti modifiche del panorama normativo di riferimento, soprattutto attraverso gli impulsi derivanti dalla legislazione europea e, di conseguenza, dagli adeguamenti nazionali. In particolare sono ad oggi testi fondamentali, sul piano nazionale, la L. 30 aprile 1962 n. 283 e sul piano comunitario il Regolamento 178/2002, il Reg. CE 852/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), il Reg. CE 853/2004 (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), il Reg. CE 854/2004 (sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale), il Reg. CE 882/2004 (controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), il Reg. CE 2073/2005 (sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari). Tali provvedimenti costituiscono oggi il fondamento dell'igiene e sicurezza alimentare e - oltre a dettare specifiche prescrizioni per particolari tipologie di prodotti - prevedono disposizioni generiche applicabili anche nell'ambito della logistica e del trasporto degli alimenti.

**Il Reg. 178/2002** ha, ad esempio, introdotto il concetto della rintracciabilità degli alimenti, implicando la necessità per tutti gli operatori del settore di dotarsi di procedure e strumenti in grado di rispettare tali dettati. Primi fra tutti gli operatori della logistica in conto terzi che si sono dovuti organizza-

re per adeguarsi all'innovazione normativa nel rispetto delle eventuali diverse procedure adottate dai clienti, elemento questo che ha fatto sì che divenissero promotori di specifiche procedure di rintracciabilità nel settore alimentare.

**Le ulteriori normative** igienico-alimentari sopra citate non hanno innovato particolarmente rispetto alla normativa preesistente, lasciando aperte alcune problematiche in materia, ad esempio, di deposito e trasporto frigorifero, che attualmente

**Tra le varie problematiche non affrontate alcune relative a deposito e trasporto frigorifero**

vengono risolte attraverso l'applicazione delle ATP o degli standard volontari della logistica. A questo proposito si evidenzia che sebbene i provvedimenti sopra citati del cosiddetto "pacchetto igiene" siano addirittura ridondanti nell'evidenziare il principio del necessario rispetto della catena del freddo nel trasporto degli alimenti, non sono state riprese le disposizioni che nella previgente normativa imponevano in alcuni casi la registrazione delle temperature, adempimento, invece, recentemente previsto con il Reg.to 37/2005 per i mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati.

**Il legislatore comunitario** e quello nazionale, con orientamenti resi

## CHI E' LO STUDIO LEGALE FORTE

**F**ondato dall'avvocato Gaetano Forte, lo Studio Legale Forte inizia a operare principalmente nel ramo del diritto penale d'impresa. In quest'ambito le aziende agro alimentari hanno assunto il ruolo di interlocutore principale. Successivamente sono state sviluppate, anche tramite l'ingresso di nuovi professionisti, le aree civilistiche e amministrative sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Lo studio ha collaborazioni attive e costanti con studi legali internazionali, con consulenti scientifici, con riviste e periodici giuridici, nonché consolidati rapporti con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative (industriali, cooperative e associazioni trasversali di settore). Numerose e costanti sono le docenze e gli interventi dei professionisti in ambito universitario e in occasione di corsi di formazione, seminari e convegni.  
**Info:** Via Garibaldi, 90 - 44121 Ferrara - Tel. +39/0532/212049 o 206893. Fax+39/ 0532/416367. E-mail: [studiolegale@avvocatogaetanoforte.it](mailto:studiolegale@avvocatogaetanoforte.it)  
Web-site: [www.avvocatogaetanoforte.it](http://www.avvocatogaetanoforte.it)

pubblici in linee guida e note sull'applicazione del Reg. CE 853/2004 hanno, invece, risolto il problema relativo all'applicabilità di tale provvedimento ai depositi frigoriferi di alimenti di origine animale. Dalla lettura del regolamento in ultimo citato, che esclude dal suo campo di applicazione il commercio al dettaglio ma vi ricomprende le operazioni di frigorificazione, poteva non essere chiaro se i depositi frigoriferi di prodotti di origine animale pre-confezionati dovessero necessariamente dotarsi del riconoscimento da parte dell'Autorità sanitaria localmente competente.

**Rimane da affrontare la questione armonizzazione delle temperature per stoccaggio e trasporto alimenti**

**Sul punto**, il ministero della Salute in una nota di ottobre 2006 ha - ad esempio - espressamente rilevato che "per quanto concerne gli stabilimenti impiegati in operazioni di commercio all'ingrosso, fisicamente limitate alle sole attività di deposito e di trasporto in regime di temperatura controllata, di alimenti di origine animale confezionati e/o imballati, è sufficiente la

registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04 pur rimanendo soggetti ai requisiti di temperatura previsti dal Reg. CE 853/2004. Diversamente, qualora uno stabilimento effettui operazioni di deposito e di movimentazione di alimenti di origine animale esposti, quindi non protetti da eventuali contaminazioni, oppure effettui attività di riconfezionamento rimane soggetto a riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/04. In entrambi i casi sopra riportati, se gli stabilimenti svolgono attività di commercializzazione in Paesi dell'Unione Europea e/o in Paesi Terzi, necessitano di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004", precisando in questo modo anche il comportamento che è necessario seguire nei rapporti con gli altri Stati che richiedono invece adempimenti differenti dai nostri.

**Rimangono**, viceversa, altre questioni da affrontare tra cui una armonizzazione delle temperature nei trasporti e nello stoccaggio degli alimenti di cui si auspica una soluzione attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi, in quanto ne risente inevitabilmente la libera commercializzazione delle merci. ■

